

AGEVOLAZIONI

Le novità 2017 sulla detrazione per interventi di risparmio energetico

di Luca Mambrin

L'[articolo 1 comma 2 della L. 232/2016](#) (legge di Bilancio 2017) ha disposto la proroga:

- al **31 dicembre 2017** della detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
- al **31 dicembre 2021** per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Sempre con riferimento agli interventi di **riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali** è stato inserito nel **D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-quater** il quale prevede che per le spese sostenute dal **1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**:

- la **detrazione** spetti nella misura del **70%** nel caso in cui gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- la medesima detrazione spetti nella misura del **75%**, se gli interventi sono finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva** e che conseguano almeno la **qualità media** definita dal D.M. 26 giugno 2015.

Per tali interventi viene previsto un **limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Inoltre, il successivo nuovo comma 2-quinquies prevede che **la sussistenza delle condizioni previste** per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al **70% e al 75%** debba essere **asseverata** da **professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2015.

Sarà di competenza dell'ENEA **effettuare i controlli**, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la **responsabilità** del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi agevolabili non state previste modifiche rispetto al 2016:

-

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA	LIMITE DI SPESA	LIMITE DI SPESA
		Detrazione 55% fino al 5.6.2013	Detrazione 65% dal 6.6.2013 al 31.12.2017
interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
interventi sull' invólucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85
acquisto e posa in opera di schermature solari	€ 60.000	-	92.307,69 (spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017)
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	€ 30.000	-	46.153,84 (spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017)
acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali	65% della spesa sostenuta		Non è previsto un massimale di spesa (spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2017)

Cessione del credito

Già a decorrere dal **1 gennaio 2016** per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 74 della legge di Stabilità 2016 era stata prevista la possibilità:

- per le spese sostenute dal **1.2016 al 31.12.2016**,
- per interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali,
- da **soggetti "incapienti"** di cui all'[articolo 11, comma 2](#), e all'[articolo 13, comma 1, lettera a](#), e [comma 5, lettera a](#), del Tuir,

di optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori che avevano effettuato gli interventi agevolabili**; il D.M. 22 marzo 2016 ne ha disposto le modalità attuative. Tale possibilità è stata **prorogata** alle medesime condizioni anche per l'anno 2017.

L'[articolo 1 al comma 2 della legge di Stabilità 2017](#) ha poi previsto che:

- per gli **interventi di cui al comma 2-quater** (interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015),
- per le **spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017**,

i **soggetti beneficiari della detrazione** (non solo quelli “*incipienti*”) possano **optare per la cessione** del corrispondente credito **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri **soggetti privati** (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

Dovrà essere emanato, entro l’1 marzo 2017 un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le **modalità di attuazione** di tale disposizione.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >